

STATUTO

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VENEZIA

TITOLO 1 - GENERALITA'

ART. 1 Costituzione e finalità

E' costituita l'associazione denominata: "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Venezia APS" fondata nel 1890 che non ha scopo di lucro ed è indipendente, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

L'associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Assume la forma di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e del DLgs 117/2017.

Si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha sede nel Comune di Venezia.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 2 Attività

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne con speciale riguardo alle Alpi Orientali, nell'ambito territoriale della Regione Veneto, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per il raggiungimento di detti scopi e attività, la Sezione provvede a:

- a) a mantenere in efficienza la sede sezionale;
- b) costruire e tenere in efficienza rifugi, sentieri, segnavia, segnalazioni;

diverse ed eventuali altre opere alpine;

c) organizzare accantonamenti, escursioni ed ascensioni collettive estive ed invernali, e favorisce quelle individuali;

d) curare il regolare svolgimento dei corsi indetti dalla Scuola di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata libera «Sergio Nen», della Scuola di sci escursionismo "A. Valcanover" e della Scuola sezionale di escursionismo, verificando che la direzione dei corsi sia condotta da istruttori/accompagnatori abilitati dalle relative Commissioni Nazionali e che l'attività dei corsi sia indirizzata alla corretta frequentazione della montagna in termini di sicurezza e rispetto per l'ambiente.

e) svolgere attività nel settore della valorizzazione della natura e dell'ambiente;

f) mantenere in efficienza la biblioteca e curare la raccolta di documenti di interesse alpinistico (fotografie, carte topografiche, ecc.);

g) curare, anche associandosi con altre Sezioni, pubblicazioni relative ad attività alpinistiche;

h) promuovere iniziative scientifiche, culturali ed artistiche.

New

L'associazione potrà esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata a parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

old

L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentale e funzionale al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

TITOLO 2 - SOCI

ART. 3 Categorie di Soci

Sono ammesse le seguenti categorie di Soci:

a) ordinari

b) familiari

c) giovani

Ordinari: sono i Soci di età superiore agli anni 18 che si impegnano a pagare annualmente, e per tutta la loro permanenza alla Sezione, la quota sociale in corso;

Familiari: sono Soci di età superiore agli anni 18 conviventi con un socio ordinario.

Giovani: sono i soci di età inferiore agli anni 18.

La quota sociale è intrasmissibile.

ART. 4 Ammissione dei Soci

L'ammissione a Soci, a norma dello Statuto, spetta al Consiglio Direttivo.

La domanda va compilata sugli appositi moduli predisposti dalla Sezione e firmata dal richiedente. La domanda dell'aspirante Socio minorenni deve essere integrata dalla firma, per assenso, del genitore o tutore. La domanda va pubblicata nell'albo sociale in sede, rimanendovi esposta quindici giorni per le eventuali osservazioni dei Soci. Trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, decide in merito. La domanda deve essere accompagnata dalla quota sociale, fissata dall'Assemblea Sezionale.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri Interregionale VFG.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

ART. 5 Diritti e doveri degli associati a seguito dell'iscrizione

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- partecipare alle Assemblee della Sezione;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da chi detiene la responsabilità genitoriale;
- ad usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni e Sottosezioni del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai Consoci ed a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci;
- ad usufruire del materiale tecnico e bibliografico della Sede Centrale, della Sezioni e Sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- a frequentare la sede sociale ed a partecipare a tutte le manifestazioni che sono organizzate;
- a fregiarsi del distintivo sociale, ed a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni quando ciò sia loro consentito dal Consiglio Centrale del C.A.I.;
- a ricevere le pubblicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo e spettanti alla categoria di appartenenza;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e lo Statuto del C.A.I.,
- osservare i regolamenti interni e il Regolamento Generale del C.A.I.;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 Quote sociali

I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate dall'assemblea ordinaria per le singole categorie, restando fermo che la quota sociale è intrasmissibile.

ART. 7 Versamento delle quote sociali

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno; il mancato pagamento comporta per il Socio l'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali. Egli può esserne reintegrato in qualsiasi momento dell'anno, dopo aver effettuato il pagamento, senza però diritto, in tal caso, alle pubblicazioni arretrate.

ART. 8 Cessazione della qualità di Socio della Sezione

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità;
- d) per provvedimento disciplinare.

ART. 9 Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

ART. 10 Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

ART. 11 Diritto dei soci di esaminare i libri sociali

I libri sociali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

TITOLO 3 - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE SOCIALE

ART. 12 Patrimonio e risorse per la realizzazione dell'attività sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da Enti Pubblici o Privati;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- dai contributi di Soci benemeriti;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi liquidi, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci e i terzi, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Al 01/01/2022 il patrimonio sociale è così costituito:

A) dai seguenti rifugi e bivacchi:

- 1) Venezia -Alba Maria de Luca - al Pelmo;
- 2) San Marco all'Antelao;
- 3) Adolfo Sonino al Coldai (Civetta);
- 4) Giuseppe Volpi al Mulaz - Gruppo delle Pale di San Martino;
- 5) Alfonso Vandelli al Sorapiss;
- 6) Dino e Giovanni Chigliato alle Marmarole Sud;
- 7) Onorio Falier all'Ombretta (Marmolada Sud);
- 8) Tiziano e f.lli Toso alle Marmarole Nord;
- 9) Alberto Musatti al Meduce di Fuori (Marmarole);
- 10) Gino e Leo Voltolina al Pian dello Scotter (Marmarole);
- 11) Sergio Baroni al Bosconero Alto - Gruppo del Duranno - nelle quote di proprietà.

B) Da un immobile sito in Venezia Centro Storico.

Il valore dei beni di cui sopra viene determinato ogni quinquennio con riferimento anche ai valori assicurati.

C) da un fondo di € 15.000,00 destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

ART. 13 Bilancio Annuale

Il bilancio della Sezione deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti e deve essere approvato in occasione dell'Assemblea della Sezione.

ART. 14 Amministrazione

La Sezione è regolata dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e dell'Organo di Controllo, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO 4 - ASSEMBLEA GENERALE

ART. 15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo e può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata inoltre su domanda scritta e firmata dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Tale domanda dovrà contenere gli argomenti da trattare e dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo perché provveda alla convocazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge l'Organo di Controllo e, ricorrendone le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- proclama i Soci iscritti da 75, 60, 50 e 25 anni
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

ART. 17 Argomenti all'ordine del giorno

Sono ammessi alla discussione delle Assemblee ordinaria e straordinaria gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o richiesti di inserzione almeno 20 giorni prima dall'Organo di Controllo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 18 Modalità per la convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima del giorno fissato, dal Presidente o da chi risulti legittimato a farlo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno esposto nell'albo sociale ed eventualmente anche mediante pubblicazione sui siti web/social sezionali e con comunicazione ai soci a mezzo posta elettronica.

ART. 19 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci aventi diritto al voto.

La seconda convocazione si terrà almeno un'ora dopo quella fissata per la prima e sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In casi eccezionali, l'Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile:

- verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- la votazione a scrutinio segreto.

ART. 20 Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse la rappresentanza e la delega.

La delega è ammessa solo in caso di assemblea straordinaria.

ART. 21 Elezioni a cariche sociali

Quando non si tratti di rielezione, il nominativo che viene proposto deve essere comunicato almeno quattro giorni prima dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata o pec a chi ha indetto l'Assemblea stessa, presso la sede della Sezione.

Ogni nominativo proposto, con precisazione di carica, deve essere presentato da almeno venti Soci aventi diritto al voto. Le proposte, con l'indicazione dei firmatari, devono essere esposte in sede di Assemblea.

Il diritto di voto nelle assemblee sezionali è attribuito ai soci maggiorenni, ed è riconosciuto anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il voto riguardante l'elezione a cariche sociali avviene per scrutinio segreto.

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club alpino italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Solo i Soci maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni possono ricoprire cariche sociali.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

ART. 22 Scheda di Elezione

La Segreteria della Sezione provvede alla formazione della scheda per la votazione. Tale scheda dovrà contenere i nominativi degli uscenti e dei proposti per singole cariche.

Il voto sarà espresso dai singoli Soci ponendo un segno indicativo accanto ai nomi dei candidati scelti in numero non superiore ai posti da ricoprire.

ART. 23 Organi dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e tre Scrutatori; questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario; gli scrutini dagli Scrutatori.

TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO ED ORGANI SEZIONALI

ART. 24 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza .

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello Statuto del C.A.I., del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- approva le domande di ammissione dei nuovi associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente, è generale e deve risultare iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le variazioni inerenti a tale potere, infatti, non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 25 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a dieci, oltre al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea, nomina ogni anno nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, a scrutinio segreto.

ART. 26 Durata delle cariche sociali

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato in ragione di un terzo all'anno per garantire la continuità della politica della sezione.

Decadono dalla carica quei componenti che, senza giustificazione, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

ART. 27 Sostituzione di Consiglieri

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, esclusa l'anzianità, di uno o più componenti la sostituzione avviene alla prima nuova Assemblea ordinaria mediante nomina di altrettanti Consiglieri oltre a quanti scaduti per anzianità.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti. Coloro che riportano il maggior numero di voti sostituiscono nell'ordine i Consiglieri di minore anzianità.

Qualora il Consiglio Direttivo risulti ridotto alla metà dei suoi componenti, devesi convocare l'Assemblea per la nomina alle cariche vacanti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, devesi convocare l'Assemblea entro trenta giorni, ove occorra, a cura dell'Organo di Controllo.

Verificandosi questo evento, che ha per conseguenza la nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, si procederà in seguito, per il suo rinnovo, al sistema del sorteggio, per i primi due anni, del terzo dei Consiglieri.

ART. 28 Convocazione del Consiglio e sue delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, od a richiesta scritta di tre Consiglieri, mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di nomina.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 29 Presidenza sezionale

La presidenza sezionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e delibera a maggioranza nei casi d'urgenza.

Il Presidente deve riferire per la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima riunione.

ART. 30 Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano di nomina.

ART. 31 Compiti del tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento alternativamente al Presidente e/o ad altri delegati dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 Compiti del Segretario

Il Segretario è responsabile della gestione della sede sociale, del tesseramento, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle delibere di questo organo.

ART. 33 Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

L'Organo di Controllo:

- esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; svolgendo verifiche contabili e documentali almeno trimestrali redigendone verbale
- esamina i bilanci d'esercizio della Sezione;
- riferisce all'assemblea dei soci dell'attività svolta presentando una relazione annuale;
- assiste alle sedute della assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della sezione;
- elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio;

Al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del DLgs 117/2017, si applica all'Organo di Controllo la normativa prevista all'art. 30 del DLgs 117/2017. In tal caso, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e possono non essere soci.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del DLgs 117/2017 la Revisione Legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 34 Delegati alle Assemblee del C.A.I.

I Delegati rappresentano, col Presidente, la Sezione alle Assemblee dei Delegati del C.A.I.; essi sono nominati annualmente dall'Assemblea Sezionale a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

ART. 35 Commissioni ed incarichi

Il Consiglio Direttivo può conferire annualmente, anche temporanei ed occasionali, speciali incarichi ai Soci aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone le funzioni.

Gli incaricati potranno predisporre regolamenti particolari che avranno effetto soltanto dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda delle competenze.

TITOLO 6 – GRUPPI

ART. 36 Costituzione

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha la facoltà di costituire Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ed ove occorra amministrativo, e ne determina le norme di costituzione, funzionamento e rendicontazione, in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO 7 - SOTTOSEZIONI

ART. 37 Costituzione di Sottosezioni

La Sezione può, con delibera del Consiglio Direttivo e approvazione del Consiglio Centrale del C.A.I., costituire delle Sottosezioni. Dove trovasi costituita la Sezione od una Sottosezione non si possono costituire altre Sottosezioni.

ART. 38 Regolamento interno ed amministrazione del patrimonio

Le Sottosezioni sono costituite da associati che per motivi logistici ritengono di costituirsi in sottosezioni. E realizzano autonomamente la stessa funzione sociale delle sezioni.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione

Il patrimonio della Sottosezione viene amministrato dalle stesse in modo autonomo e ne sono responsabili personalmente i componenti del Consiglio Sotto sezionale.

Le Sottosezioni devono comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio consuntivo e preventivo entro il successivo 15 Febbraio per l'approvazione.

ART. 39 Quote Sociali

La quota sociale deve essere uguale a quella fissata per i Soci della Sezione.

I tre quarti della quota devono essere versati alla Sezione: tale versamento verrà effettuato all'atto del ritiro dei bollini presso la Segreteria.

ART. 40 Diritti e doveri dei Soci

I Soci delle Sottosezioni godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri dei Soci della Sezione.

ART. 41 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci di una Sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di gennaio, con preavviso al Consiglio Direttivo Sezionale, il quale può delegare ad assistervi i propri rappresentanti.

ART. 42 Direzione delle Sottosezioni

L'Assemblea dei Soci di una Sottosezione nomina ogni anno la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre otto Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione dirige ed amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione. Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, con voto consultivo.

ART. 43 Attività delle Sottosezioni

Le Sottosezioni devono comunicare al Consiglio Direttivo Sezionale, in tempo utile per l'approvazione, il programma delle proprie attività, in particolare quello delle gite sociali.

Eventuali variazioni ed aggiunte devono essere tempestivamente comunicate per l'approvazione.

ART. 44 Scioglimento delle Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo Sezionale può provvedere allo scioglimento di una Sottosezione, oltre che nelle ipotesi previste dallo Statuto del C.A.I., anche quando il numero dei Soci risulti inferiore al numero minimo richiesto per la costituzione.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette della stessa passano alla Sezione, la quale le amministra per due anni nel caso di ricostituzione. Trascorso tale periodo vengono incamerate.

TITOLO 8 - MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 45 Validità della delibera e dell'Assemblea

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla Assemblea Straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, **con decisione deliberata a maggioranza dei presenti**, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

TITOLO 9 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

ART. 46 Delibera di scioglimento

La Sezione può essere sciolta, con deliberazione presa in Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 47 Uso dei locali della sede sezionale

I locali della sede sono riservati ai Soci.

I locali non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo Sezionale e, nei casi di urgenza, dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni in contrasto con le finalità del Sodalizio.

ART. 48 Entrata in vigore del presente Statuto

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

L'acronimo ETS e/o APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 27/10/2022